



**Scheda Paese  
THAILANDIA**

**NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL'ORDINAMENTO THAIANDESE**

La Thailandia è una monarchia costituzionale.

Il sistema giuridico si basa sul diritto continentale, con influenze del *Common Law* britannico. La giustizia è amministrata, come estrema istanza, da una Corte Suprema, i cui giudici sono nominati dal sovrano.

La giurisdizione è ripartita tra *Civil Courts*, *Criminal Courts*, *Provincial Courts* e *Municipal Courts* (c.d. *Kwaeng Courts*).

In caso di mancato pagamento l'ordinamento thailandese mette a disposizione le seguenti **n. 5 procedure di recupero giudiziale**:

1. procedimento cautelare
2. procedimento sommario di ingiunzione
3. procedimento ordinario
4. procedure concorsuali

**1. PROCEDIMENTO CAUTELARE**

Si attiva per ottenere una tutela rapida del proprio credito, a seguito di un'espressa richiesta avanzata dal creditore. Il provvedimento ha natura analoga a quella che si ottiene nel procedimento sommario.

**2. PROCEDIMENTO SOMMARIO**

Si attiva per ottenere un provvedimento provvisorio.

A fronte dell'istanza del creditore, il Giudice può emettere un'ordinanza temporanea con la quale fa divieto al debitore di compiere qualsiasi atto o azione che possa recare danno alle ragioni creditorie.

**3. PROCEDIMENTO ORDINARIO**

Si attiva per ottenere un provvedimento (sentenza esecutiva) che permetta di procedere con l'esecuzione in danno del debitore.

Si compone complessivamente di n. 3 gradi di giudizio.

Il giudizio di primo grado può durare fino a 2 anni e la sentenza è immediatamente esecutiva.

**4. PROCEDURE CONCORSALE**

La principale procedura concorsuale è:

- *Bankruptcy procedure*: può essere dichiarata su istanza del creditore dinanzi la *Central Bankruptcy Court*, a condizione che l'esposizione debitoria complessiva della società inadempiente sia pari o superiore a THB 2 mln (EUR 60.000 ca). Le tempistiche per l'emissione della sentenza di fallimento possono variare dagli 8 ai 15 mesi, a seconda dei ricorsi eventualmente presentati dal debitore o da altri creditori.